

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

VERBALE
della 2^a udienza

IL COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Dario Buzzelli
(Presidente)

Prof. Avv. Guido Calvi
(Arbitro)

Avv. Enrico De Giovanni
(Arbitro)

nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1859 del 26 agosto 2010) promosso da:

A.S.D. Orobica CF Urgnano Play TV con l'Avv. Werner Manzillo

parte istante

contro

Comitato Regionale Lombardia con l'Avv. Mattia Grassani

parte intimata

e contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio e Lega Nazionale Dilettanti

parti intime, non costituite

Oggi martedì 14 dicembre 2010, alle ore 17:30, presso la Sala Udienze del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport ("Tribunale") – Stadio Olimpico – Tribuna Tevere - 00194 Roma, si è tenuta la seconda udienza del Collegio Arbitrale nominato per la presente controversia in forza delle disposizioni contenute nel Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport ("Codice").

Si dà atto della presenza di tutti i componenti del Collegio arbitrale, nonché del Dott. Luca Saccone, Segretario del Tribunale.



WZ *AL* *EB* *h*

Si dà, inoltre, atto, che sono presenti:

- l'Avv. Werner Manzillo, difensore della parte istante;
- l'Avv. Stefano Vitale, difensore della parte intimata Comitato Regionale Lombardia, in sostituzione dell'Avv. Mattia Grassani come da delega di ques'ultimo.

Con l'assenso del Collegio arbitrale e del difensore della parte intimata partecipa all'udienza anche la Sig.ra Marianna Marini, già Segretaria della società ricorrente.

Il Collegio arbitrale chiede chiarimenti alle parti circa lo stato della conciliazione, anche alla luce della corrispondenza intercorsa tra le parti stesse e trasmessa al Collegio arbitrale.

I difensori delle parti forniscono i chiarimenti richiesti dichiarando di aver raggiunto un accordo alle condizioni analiticamente indicate nella comunicazione di parte istante prot. n. 2287 del 20 ottobre 2010 e integralmente accettate con la comunicazione di parte intimata costituita prot. n. 2311 del 25 ottobre 2010. Entrambe le comunicazioni vengono allegate e formano parte integrante del presente verbale.

L'Avv. Vitale dichiara, altresì, che il Comitato Regionale Lombardia ha dato spontaneo adempimento a tutte le richieste avanzate dalla parte istante, nei limiti di quanto di propria competenza, di talchè nessun altro adempimento dev'essere posto in essere in esecuzione dell'accordo da parte del Comitato stesso.

L'Avv. Manzillo precisa che, in ordine a detto accordo, risultano da completare alcuni profili esecutivi in ordine al punto a) "variazione della sede sociale", al punto b) "organigramma dell'associazione" e al punto e) "rinnovo dell'iscrizione al Registro nazionale del CONI".

Il Collegio arbitrale prende atto dell'accordo, dichiara cessata la materia del contendere dinanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e secondo quanto disposto dall'art. 20, comma 3. del Codice, quantifica gli onorari ad esso spettanti in base all'attività sinora svolta, in complessivi € 2.000 posti, con il vincolo di solidarietà, in egual misura a carico della parte ricorrente e del Comitato Regionale Lombardia.

Compensa tra le parti le spese di difesa.

Il Collegio arbitrale dichiara, altresì, le parti costituite ugualmente tenute al versamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti tutte si impegnano a dare esecuzione a quanto convenuto.

L'udienza viene chiusa alle ore 18:00.



Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 14 dicembre 2010

Avv. Dario Buzzelli



Prof. Avv. Guido Calvi



2



Avv. Enrico De Giovanni

Enrico De Giovanni

Dott. Luca Saccone

Luca Saccone

Avv. Werner Manzillo

Werner Manzillo

Avv. Stefano Vitale

Stefano Vitale

Il presente verbale è stato protocollato nel Registro della Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport in data odierna al n. 2758

su d



STUDIO LEGALE
 AVV. WERNER MANZILLO

T.N.A.S. c/o C.O.N.I.

Prot. n°... 2787

del... 2. 1. 2010

Preg.mo Sig.
 AVV. MATTIA GRASSANI
 Per il Comitato Regionale Lombardia
 Fax al n. 059271927

On.le
 TRIBUNALE NAZIONALE DI ARBITRATO
 PER LO SPORT
 Fax al n. 0636857104

ASD OROBICA CF URGANO PLAYTV / FIGC - LND - CR LOMBARDIA

A seguito dell'udienza del 18.10.10, visto il provvedimento del TNAS di pari data, la Ricorrente ASD OROBICA CF URGANO PLAYTV, rappresentata dalla Presidente Sig.ra Codibue Iole, che sottoscrive ad ogni effetto la presente, assistita dal difensore e domiciliatario avv. Werner Manzillo, giusta procura in atti,

premessso

che l'intendimento transattivo primo della ASD OROBICA CF URGANO PLAYTV mira alla ammissione della medesima società a disputare uno dei due campionati: di **serie B girone A femminile** ovvero in subordine di **serie C femminile (Regione Lombardia)** per l'anno in corso 2010-2011 e ciò, per la serie B, in virtù di c.d. *ripescaggio* in tale serie, essendosi classificata la ASD OROBICA CF URGANO PLAYTV in seconda posizione nel girone regionale per l'anno 2009-2010 e a fronte delle fusioni societarie e/o delle rinunce delle squadre titolate a tale serie (B), mentre, per la serie C, direttamente in virtù di quanto conseguito sul campo nell'anno 2009-2010.

Si precisa che per entrambi tali campionati la ASD OROBICA CF URGANO PLAYTV aveva a suo tempo presentato domanda, nei termini e presso le competenti sedi, sia mediante il tentativo di deposito della relativa documentazione, sia con successiva racc. a.r. (per quanto priva della parte di competenza del CRL, incolpevolmente per la ASD).

Inoltre, deve sottolinearsi che allo stato pare scelta più logica e meno invasiva agli effetti dei due citati campionati in corso, la partecipazione della ASD OROBICA CF URGANO PLAYTV al campionato di serie B Girone A, in quanto trattasi di campionato con n. 11 squadre (di cui una attualmente a riposo in ogni giornata di gara), con solo n. 3 gare disputate e con un immediato prossimo turno di riposo - per tutte le squadre - in data 24.10.2010, mentre quanto al campionato regionale di serie C questo è già formato da n. 14 squadre (quindi senza riposi in ogni turno), con

✱

cos

RL

Werner

h

**STUDIO LEGALE
AVV. WERNER MANZILLO**

ben n. 6 gare già disputate e senza la previsione a breve di turni di riposo di campionato (con conseguente perdita di ulteriori gare in fase di riprogrammazione del calendario).

Nondimeno e fin d'ora la ASD OROBICA CF URGNANO PLAYTV è comunque pronta a disputare le gare del campionato in cui si riterrà di includerla.

A tal fine è tuttavia necessario che il CRL si adoperi riconoscendone ai fini sportivi gli atti di cui la medesima ASD ha a suo tempo richiesto l'acquisizione, nonché procedendo a tutte le formalità già richieste, necessarie, propedeutiche, sostanziali e consequenziali.

Ciò premesso, si formula la seguente

proposta conciliativa

- a) che il CRL riconosca e prenda formalmente atto del **cambio della sede** associativa presso il nuovo indirizzo di Zanica (BG) - 24050 - Via Roma, 38, come già registrato in data 23.06.2010 presso gli Uffici competenti e comunicato al CRL in data 24.06.2010 dai Sigg.ri e quindi anche inviato con racc. a.r. del 24.06.2010;
- b) che il CRL riconosca il nuovo **organigramma** della associazione come da ultimo inviato al CRL in data 7.7.2010 come deliberato il 21.6.2010 (doc. 65);
- c) che il CRL provveda alle formalità necessarie al **tesseramento** dei relativi soci, consiglieri, dirigenti e tecnici e al tesseramento, al trasferimento (se del caso anche in deroga) delle giocatrici che intendono far parte della rosa della ASD o all'eventuale svincolo (idem se del caso anche in deroga) delle giocatrici che intendono abbandonare la società;
- d) che il CRL trasmetta alla ASD OROBICA CF URGNANO PLAYTV nuove **USER e PASSWORD** permettendone l'utilizzo, recuperando e provvedendo a tutti i relativi incumbenti amministrativi ed informatici da effettuarsi nel corso dell'anno 2010-2011, come già richiesti;
- e) che quindi per quanto di competenza il CRL riconosca la **affiliazione** della ASD OROBICA CF URGNANO PLAYTV alla FIGC, alla LND e al CRL permettendo il **rinnovo dell'iscrizione** al registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche del CONI (v. doc. 71), riconoscendo che la ASD OROBICA CF URGNANO PLAYTV aveva a suo tempo ragione e diritto per richiedere l'iscrizione al campionato di serie B ovvero in subordine di serie C calcio femminile della Regione Lombardia e quindi formalizzando tutti gli atti e pareri necessari alla FIGC e alla LND onde ottenere l'iscrizione della ASD nella serie B Girone A del campionato femminile della LND ovvero in subordine nella serie C Regione Lombardia, calcio femminile, autorizzandola a disputare tale campionato per l'anno 2010-2011, sebbene già in corso, già a partire dalla giornata del 14.11.2010 o comunque nella prima giornata di

**STUDIO LEGALE
AVV. WERNER MANZILLO**

campionato utile, provvedendo alla riprogrammazione del calendario, compreso il recupero delle gare sinora non disputate, ed adottando ogni consequenziale e più opportuna misura;

f) nulla per la **Coppa Italia femminile**, rinunciando transattivamente per l'anno 2010-2011 la ASD OROBICA CF URGNANO PLAYTV a tale competizione;

g) nulla per le **spese del procedimento**, nel caso di accoglimento della presente proposta, da considerarsi integralmente compensate fra le parti anche per quanto attiene all'onorario del Collegio Arbitrale.



Rimanendo in attesa entro il 25.10.2010 delle determinazioni che il Comitato Regionale per la Lombardia intenderà adottare con riguardo alla presente e con riserva di valutare eventuali controproposte transattive provenienti dal Comitato stesso e quindi occorrendo di modificare e/o emendare la proposta di cui sopra ai fini della definizione stragiudiziale della controversia in essere ed in virtù delle osservazioni del CRL, si porgono i più cordiali saluti.

Gussago-Zanica(BS), 20.10.2010

ASD OROBICA CF URGNANO PLAYTV

AVV. WERNER MANZILLO

Iole Codibue



**STUDIO LEGALE
GRASSANI URBINATI E ASSOCIATI**

Avv. Mattia Grassani
Avv. Stefano Urbinati
Avv. Elena Bortoluzzi

Avv. Domenico De Cesare
Avv. Federico Menichini
Dott. Luigi Carlutti

Bologna, 25 ottobre 2010

TRASMISSIONE TELEFAX

N. 06 / 36857104

N. 030 / 6591632

T.N.A.S. c/o C.O.N.I.

Prof. n° 2311.....

del 25.10.2010.....

Spett.le
Tribunale Nazionale di Arbitrato
per lo Sport c/o C.O.N.I.
Stadio Olimpico – Tribuna Tevere
Gate 37 – 1° piano – stanza 1.54
00194 Roma (Rm)

Spett.le
A.S.D. Orobica Urganò Play TV
c/o Avv. Werner Manzillo
Vicolo Canale n. 13
25064 Gussago (Bs)

Oggetto: ASD Orobica CF Urganò Play TV / C.R.L. – Procedimento arbitrale avanti al T.N.A.S.

Con riferimento alla posizione in oggetto, in osservanza al provvedimento adottato dal Collegio Arbitrale all'udienza del 18 ottobre 2010, letta la proposta conciliativa della ASD Orobica Urganò Play TV, il Comitato Regionale Lombardia FIGC, mio tramite, comunica la disponibilità a definire il contenzioso aderendo alle istanze della società per quanto attiene ai punti a), b), c), d), f) e g).

Per quanto attiene al punto e), acconsente all'ammissione dell'istante al campionato di Serie B, girone A, nella corrente stagione.

Alla luce dell'accoglimento integrale delle domande della ricorrente, si chiede che ogni eventuale ulteriore costo della procedura arbitrale venga sopportato dall'ASD Orobica CF Urganò Play TV, la quale, in caso di accettazione delle superiori condizioni, onde consentire il perfezionamento dell'accordo transattivo, dovrà depositare i documenti di cui alle lettere a) (variazione sede sociale), b) (organigramma dell'associazione), e) (iscrizione al campionato nazionale di Serie B), quanto prima presso la Divisione Calcio Femminile, articolazione federale competente all'organizzazione del campionato di Serie B.

Rimango, pertanto, in attesa di riscontro circa la formalizzazione dell'accordo, e, con l'occasione, a disposizione per qualsivoglia eventuale ulteriore informazione, confronto e/o chiarimento, porgo i miei migliori saluti.

Mattia Grassani



Le informazioni contenute in questa trasmissione sono strettamente riservate e confidenziali, dirette alla persona o all'istituzione sopra menzionata. Se per errore il destinatario del messaggio non fosse lo stesso indicato in indirizzo, questi è invitato ad avvisarci telefonicamente ed a restituirci il documento per via postale a nostre spese. Si rammenta che ogni rivelazione, riproduzione o utilizzazione della presente comunicazione sono proibite.

VIA DE' MARCHI N. 4/2 - 40123 BOLOGNA - TEL. (051) 271927 (R.A.) - TELEFAX (051) 271927 - C.FISC. E P.IVA 04346800370

